



**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture,  
della Mobilità e dei Trasporti  
Area 5 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

Prot. n. 65864 del 01 DIC 2022

Oggetto: Disciplina amministrativa sulle autoscuole – art. 123, comma 7 bis, del codice della strada.

Alle Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali di  
- **Agrigento** ([protocollo@pec.provincia.agrigento.it](mailto:protocollo@pec.provincia.agrigento.it))  
- **Caltanissetta** ([amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it](mailto:amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it))  
- **Catania** ([protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it))  
- **Enna** ([protocollo@pec.provincia.enna.it](mailto:protocollo@pec.provincia.enna.it))  
- **Messina** ([protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it))  
- **Palermo** ([cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it](mailto:cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it))  
- **Siracusa** ([ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it))  
- **Ragusa** ([protocollo@pec.provincia.ragusa.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ragusa.it))  
- **Trapani** ([provincia.trapani@cert.prontotop.net](mailto:provincia.trapani@cert.prontotop.net))

Ai Dirigenti dei Servizi provinciali della M.C.

Loro sedi

PEC: [motorizzazione.ag@certmail.regione.sicilia.it](mailto:motorizzazione.ag@certmail.regione.sicilia.it)

PEC: [motorizzazione.cl@certmail.regione.sicilia.it](mailto:motorizzazione.cl@certmail.regione.sicilia.it)

PEC: [motorizzazione.ct@certmail.regione.sicilia.it](mailto:motorizzazione.ct@certmail.regione.sicilia.it)

PEC: [motorizzazione.en@certmail.regione.sicilia.it](mailto:motorizzazione.en@certmail.regione.sicilia.it)

PEC: [motorizzazione.me@certmail.regione.sicilia.it](mailto:motorizzazione.me@certmail.regione.sicilia.it)

PEC: [motorizzazione.pa@certmail.regione.sicilia.it](mailto:motorizzazione.pa@certmail.regione.sicilia.it)

PEC: [motorizzazione.rg@certmail.regione.sicilia.it](mailto:motorizzazione.rg@certmail.regione.sicilia.it)

PEC: [motorizzazione.sr@certmail.regione.sicilia.it](mailto:motorizzazione.sr@certmail.regione.sicilia.it)

PEC: [motorizzazione.tp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:motorizzazione.tp@certmail.regione.sicilia.it)

All'ANCI – Associazione dei Comuni siciliani

PEC: [ancisicilia@pec.anci.sicilia.it](mailto:ancisicilia@pec.anci.sicilia.it)

L'attività di autoscuola è stata interessata nel corso degli ultimi anni da un ampio processo di liberalizzazione del mercato, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge del 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. Decreto Bersani), che ha introdotto misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, comprese le autoscuole, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40.

Per effetto della nuova normativa, l'attività di autoscuola non è più contingentata, bensì liberalizzata e quindi soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività.

Successivamente, l'art. 19 della Legge 241/1990 è stato modificato dall'art. 49 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha sostituito la D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) con la S.C.I.A., cioè con la segnalazione certificata di inizio attività.

Contemporaneamente, per ridisciplinare l'avvio dell'attività delle autoscuola, il legislatore nazionale ha introdotto, con l'art. 20 della legge 29 luglio 2010 n. 120, il comma 7 bis dell'art. 123 CDS, che prevedeva che l'attività di autoscuola non poteva essere iniziata prima della verifica dei requisiti prescritti.

Della questione il MIT ha investito il Consiglio di Stato che, con il parere n. 3458/2011, ha chiarito che la sostituzione del previgente regime della DIA con quello della SCIA resta irrilevante in relazione a quanto previsto dall'art. 123, comma 7 bis, del Cds "che sottopone l'avvio dell'attività di autoscuola ad un regime peculiare, che contempla la necessità di verifiche ex ante rispetto al concreto inizio dell'attività."



**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture,  
della Mobilità e dei Trasporti  
Area 5 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

Orbene, il comma 7 bis dell'art. 123 è stato recentemente modificato dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, di conversione del Decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, in base alla quale "l'avvio di attività di un'autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7."

Occorre, tuttavia, segnalare che, a tutt'oggi, mancano le disposizioni applicative che, di fatto, impediscono la completa attuazione delle nuove disposizioni.

In considerazione del fatto che alcune amministrazioni hanno rappresentato a questo Dipartimento dubbi e difficoltà degli operatori nell'applicazione della succitata normativa, si rende necessario un intervento al fine di realizzare nel territorio della Regione siciliana un procedimento omogeneo per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola.

Già questa Amministrazione aveva provveduto a dettare, con la circolare n. 78383 del 4 settembre 2012, le linee guida per l'avvio dell'esercizio di autoscuole nel territorio della Regione siciliana. Tuttavia, non può non rilevarsi come, nel corso degli anni, sia l'art. 123 del Cds che il DM 317/95 abbiano subito rilevanti modificazioni.

Si fa riferimento, in particolare, ai decreti ministeriali n. 30 del 10 gennaio 2014 e n. 46 del 12 marzo 2015 che hanno apportato significative modifiche agli articoli 3, 5, 6, 7 bis, 8 e 14 del DM 317/95.

Pertanto, si reputa necessario sottolineare alcuni aspetti di particolare rilievo, precisando che - in attesa della emanazione da parte del MIT delle disposizioni attuative a quanto previsto dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, che ha convertito il Decreto legge 16 giugno 2022, n. 68 e della definitiva esecutività del modello unificato e standardizzato per le segnalazioni, comunicazioni e istanze di SCIA da utilizzare in materia di autoscuole, approvato nella Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali rep. n°73/CU del 25 luglio 2019 in base alla quale i Comuni dovevano adeguare la modulistica entro il 31/12/2019, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2022 con la Conferenza Unificata rep. n°38/CU del 16 marzo 2022 - **l'iter di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola continua ad essere disciplinato dalle disposizioni e dalla prassi amministrativa in atto in vigore.**

A tal fine, preliminarmente, si richiama quanto già previsto dall'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 20, comma 5, lett. e) della legge n. 120/10, e dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 335 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, in base ai quali l'attività di autoscuola, sottoposta - nel territorio della Regione siciliana - al controllo amministrativo e tecnico da parte delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali - **non può in ogni caso essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti.**

Tutto ciò premesso, auspicando la più ampia collaborazione tra tutte le amministrazioni coinvolte nell'iter amministrativo previsto dall'art. 19 bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., anche al fine di rendere un servizio sempre più efficiente alla cittadinanza, si precisa quanto segue.

**A) In tema di applicabilità delle disposizioni introdotte dall'art. 123 CDS, così come modificato dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del Decreto legge 31.1.2007 n. 7, e dall'art. 20, comma 5, legge 29.7.2010 n. 120, la regola generale è, ovviamente, quella del *tempus regit actum*; pertanto, in ragione della data nella quale sia stata presentata una Dichiarazione di Inizio Attività per l'apertura di una nuova autoscuola o di un'ulteriore sede, occorrerà riferirsi alla disciplina all'epoca vigente. Pertanto, le autoscuole già in esercizio, fino a che non mutino la titolarità, potranno continuare a operare secondo il regime giuridico vigente all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio di attività. **Mutando la titolarità, le autoscuole dovranno possedere i requisiti previsti dal vigente art. 123 Cds.****





**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture,  
della Mobilità e dei Trasporti  
Area 5 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

A tal proposito, il DM n. 30/14 ha previsto che, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 6, della legge n. 120/10, le autoscuole che, anteriormente alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attività di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami di revisione, ovvero a tal fine avevano presentato dichiarazione di inizio attività, continuano la predetta attività dotate del solo materiale richiesto dalla normativa previgente per l'espletamento delle lezioni teoriche e dei veicoli richiesti per le esercitazioni di guida. Tali autoscuole possono estendere la loro attività alla formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti e documenti di abilitazione e qualificazione professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, ai sensi dell'articolo 7-bis del DM 317 o aderendo ad un consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica. In tal caso, le predette autoscuole sono tenute alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività. In tale circostanza, in attuazione dell'art. 123, commi 3 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'attività non potrà essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti, non costituendo – comunque - variazione della titolarità dell'autoscuola. Dette autoscuole non potranno più svolgere, in ogni caso, attività di formazione dei conducenti limitatamente al solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.

**B) L'esercizio dell'attività di autoscuola** è consentito a persone fisiche ed a persone giuridiche. Il titolare e la persona giuridica, ai sensi del comma 4 dell'art. 123 del Cds, deve avere la gestione **diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola**, rispondendo all'amministrazione provinciale (Città Metropolitane o Liberi Consorzi Comunali) del regolare funzionamento dell'autoscuola medesima.

In caso di trasformazione societaria, le imprese che esercitano l'attività di autoscuola devono comunicare ogni trasformazione dell'assetto dell'impresa stessa al fine del rilascio di una nuova autorizzazione.

**C) In materia di requisiti di idoneità tecnica**, occorre ribadire quanto segue.

Il requisito di idoneità tecnica è stato disciplinato da vari interventi normativi.

Precedentemente, con il decreto legge n. 7/2007 era richiesto il possesso di una delle due abilitazioni (o quella di insegnante o quella di istruttore di guida, senza alcuna specifica anzianità di esperienza); tali requisiti, pertanto, sono, dunque riferibili a chi abbia presentato una DIA a far data dal 1.2.2007;

Successivamente, la legge n. 40/2007, in sede di conversione del citato Decreto legge, ha apportato delle modifiche, richiedendo quali requisiti di idoneità tecnica il possesso dell'abilitazione sia di insegnante che di istruttore, ed un'esperienza almeno biennale.

Infine, la legge n. 120/2010 ha ulteriormente aggiornato la normativa, prevedendo oltre ai requisiti già prescritti dalla legge n. 40/2007, che l'esperienza biennale debba essere maturata negli ultimi cinque anni.

Pertanto, i requisiti richiesti a chi presenti una DIA a far data dal 13.8.2010 sono quelli previsti dalla legge n. 120/2010, ovvero il possesso dell'abilitazione sia di insegnante che di istruttore ed un'esperienza almeno biennale, maturata negli ultimi cinque anni.

Circa l'esperienza biennale si è espresso la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture che, con le note n. 11083 del 22/12/2009 e n. 11321 dell'8 aprile 2011, ha affermato che in mancanza di specifico riferimento normativo dettato dal citato art. 123, l'esperienza biennale possa essere maturata anche solo come insegnante o solo di istruttore, in quanto l'esperienza biennale è riferita all'attività di docenza complessivamente svolta, sia essa riferita alla sola istruzione pratica o al solo insegnamento tecnico o cumulativamente, fermo restando che chi intende assumere la qualifica di titolare o di responsabile didattico di autoscuola deve, comunque, essere in possesso di entrambe le abilitazioni.

**D) In tema di locali delle autoscuole** va chiarito che il D.M. 317 del 1995 prescrive dimensioni e caratteristiche dell'aula, dell'ufficio e dei servizi igienici.





**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture,  
della Mobilità e dei Trasporti  
Area 5 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

In particolare, l'art. 3, comma 1 e 2, così come modificato dal DM n. 30/14, prevede che i locali dell'autoscuola debbano comprendere almeno:

- 1.un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto sopra indicato;
- 2.un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
- 3.servizi igienici composti da bagno e anti-bagno illuminati e areati.

Inoltre, i locali devono essere provvisti dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune ovvero, nel caso in cui il regolamento comunale non preveda il rilascio dell'autorizzazione, del parere igienico-sanitario rilasciato dalla A.S.L. competente. Nel caso in cui non sia previsto il rilascio di alcuna certificazione né da parte del Comune né da parte della A.S.L., occorre l'attestazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell'altezza minima dei locali e degli ambienti (aula di teoria e servizi igienici) a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola ed ai criteri di cui all'art. 3 del D.M. n. 317/1995.

I criteri sopracitati si applicano a tutte le autoscuole di nuova costituzione e a tutte le autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. n. 317/1995, qualora trasferiscano la propria sede, a qualsiasi titolo, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Viceversa, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 317/95, come modificato dal D.M. 30/14, i succitati criteri non si applicano a:

- a) le autoscuole già autorizzate prima dell'emanazione del D.M. 317 del 1995;
- b) le autoscuole che subentrino nei locali di quelle già autorizzate prima dell'entrata in vigore del DM 17.5.1995 n. 317, e ciò al fine di tutelare il valore dell'avviamento commerciale delle autoscuole avviate prima del 1995 ;
- c) le ipotesi di trasferimenti a causa di sfratto, di chiusura al traffico o di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore accertata con documentazione probante.

E' di tutta evidenza che le dimensioni e le caratteristiche dei locali, ivi compresa l'altezza minima dei locali e degli ambienti di aula e di ufficio di segreteria, devono rispettare le norme fissate dal regolamento edilizio in vigore nel comune in cui ha sede l'autoscuola. A tal fine occorrerà verificare, attraverso sopralluoghi, che i locali destinati allo svolgimento dell'attività di autoscuola siano effettivamente idonei. Pertanto, va verificato che la destinazione d'uso dei locali sia compatibile con l'attività di autoscuola e che i locali siano conformi alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

**E) Per quanto riguarda il personale docente**, l'art. 8 del D.M. n. 317/95, modificato dal DM n. 30/14, dispone che "per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. "

Il Regolamento permette alle autoscuole di utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Sono, perciò, ammessi sia rapporti di lavoro dipendente che rapporti professionali, dando facoltà al titolare dell'autoscuola di valutare, secondo le



**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture,  
della Mobilità e dei Trasporti  
Area 5 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

proprie esigenze, il tipo di rapporto professionale che intende instaurare con insegnanti ed istruttori da utilizzare anche a tempo parziale, ovvero in qualità di lavoratori autonomi.

L'insegnante di teoria e l'istruttore di guida sono obbligati alla frequenza di corsi di formazione periodica, con cadenza biennale. Tale obbligo deriva dagli art. 4 e 9 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola", pubblicato nella G.U. 10 marzo 2011, n. 57. L'insegnante o l'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola prima della frequenza del relativo corso e se già facente parte del corpo docenti di un'autoscuola deve essere sospesa l'abilitazione in attesa della dimostrazione della frequenza del corso di formazione sopraccitato.

F) In merito alla dotazione veicolare, occorre fare riferimento agli articolo 6 e 7 bis del DM 317/95, così come modificati dal DM 30/14 e dal DM 46/15.

L'art. 6, co. 1, del D.M. n. 317/1995 stabilisce che il materiale minimo per le esercitazioni di guida di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del D. Lgs. n. 59/2011, e successive modificazioni.

Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ottemperano all'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'art. 193 del Codice della strada e provvedono anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami.

Le autoscuole autorizzate fino al 12 agosto 2010 all'insegnamento della guida soltanto di veicoli che richiedono le patenti di categoria A o B, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 120/10, possono proseguire l'attività disponendo soltanto dei veicoli richiesti per quelle categorie di patente. La sopraccitata norma, prevede, infatti, che l'adeguamento a quanto disposto dall'art. 7 dell'art. 123 del Cds decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola, successiva alla data di entrata in vigore della norma medesima. Tale disposizione è intesa evidentemente alla salvaguardia dei diritti acquisiti.

Esclusi i veicoli di categoria AM, A1, A2, A e B1, i veicoli in dotazione alle autoscuole devono essere muniti di doppi comandi (almeno per la frizione e il freno) con installazione annotata sulla carta di circolazione.

Ai sensi dell'art. 7 bis, co. 8, del D.M. 317/95, in caso di impossibilità all'utilizzo dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola può utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a 30 giorni (prorogabile sulla base di motivate e documentate esigenze), previa comunicazione all'amministrazione (Città Metropolitana o Liberi Consorzi Comunali) competente, allegando, altresì, la documentazione attestante il guasto o il danno subito in seguito ad incidente.

La presente circolare è immediatamente applicabile e verrà pubblicata sul sito del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Il Dirigente dell'Area  
(Arch. Rosanna Albanese)



Il Dirigente Generale  
(Dott. Fulvio Bellomo)